

## LA CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA

La Legge Regionale 9 Luglio 2003 n°35 “*Tutela sanitaria dello sport*” definisce l’attività sportiva agonistica, la non agonistica, l’attività motoria e ricreativa e infine quella amatoriale.

Dal 2013 è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale.

Gli enti e le associazioni che organizzano attività sportive sono tenute ad esplicitare ai partecipanti a quale tipologia (agonistica, non agonistica, ludico-motoria) l’attività afferisce.

Per consentire all’atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l’organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all’interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione

Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti.

Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica e non agonistica sono rilasciate dalle aziende unità sanitarie locali o da strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.

Lo specialista che verifichi la non idoneità alla pratica sportiva agonistica, compila la relativa certificazione e comunica, entro cinque giorni, all’interessato ed alla commissione regionale di appello, l’esito negativo con la diagnosi mentre alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo.

Avverso il giudizio di non idoneità l’interessato può ricorrere alla commissione regionale d’appello, entro trenta giorni.

Il libretto dell’atleta è strettamente personale e l’atleta può consegnarlo, su formale richiesta, alla società od organizzazione sportiva o alla struttura sanitaria accreditata che sono obbligate a restituirlo al titolare su sua richiesta, entro 24 ore.

Le società od organizzazione sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

1. Subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge
2. Conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità
3. Verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto dell’atleta
4. Rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge

Chi organizza manifestazioni sportive deve assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i previsti servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso.

Nelle società sportive il medico sociale deve conservare le cartelle cliniche degli atleti e tenere in armadietto chiuso a chiave i farmaci di pronto intervento.

Torrita di Siena, 29 agosto 2019.

**Dr.ssa Angela Benelli**

Specialista Ambulatoriale Medicina dello Sport USL Sudest – Toscana

---

Aggiornamento organizzato da A.Di.Va.Se. – Onlus “*Alfredo Cupelli*”

ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA VALDICHIANA SENESE

PER ASSOCIAZIONE PROLOCO DI TORRITA DI SIENA